

Bruxelles, 5 settembre 2018  
(OR. en)

11827/18

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0321 (NLE)**

---

**PECHE 321**

**PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	4 settembre 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 613 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda le possibilità di pesca della spigola

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 613 final.

All.: COM(2018) 613 final



Bruxelles, 4.9.2018  
COM(2018) 613 final

2018/0321 (NLE)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda le possibilità di pesca  
della spigola**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Tali possibilità di pesca vengono di solito modificate più volte nel corso del periodo in cui sono in vigore.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

### **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del nuovo regolamento di base della PCP.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per la ragione seguente: la PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: regolamento.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post/vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile.

- **Consultazione dei portatori di interessi**

La proposta tiene conto delle osservazioni dei portatori di interesse, dei consigli consultivi, delle amministrazioni nazionali, delle organizzazioni dei pescatori e delle organizzazioni non governative.

- **Assunzione e uso di perizie**

La proposta si basa sul parere scientifico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM)<sup>1</sup>.

- **Valutazione d'impatto**

L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile.

- **Diritti fondamentali**

Non applicabile.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Le misure proposte non hanno alcuna incidenza sul bilancio.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Le modifiche proposte mirano a modificare il regolamento (UE) 2018/120 come descritto nel prosieguo.

##### Spigola

Il 2 luglio 2018 il CIEM ha formulato un parere riveduto per il 2018 riguardante la spigola nelle divisioni CIEM 4b-c, 7a e 7d-h (Mare del Nord centrale e meridionale, Mare d'Irlanda, Manica, Canale di Bristol e Mar Celtico). In tale parere il CIEM indica una minore mortalità per pesca nelle attività di pesca ricreativa e un più elevato tasso di sopravvivenza nella pratica di cattura e rilascio (catch-and-release) rispetto alle stime precedenti. È quindi opportuno introdurre, per il periodo ottobre - dicembre 2018, un limite giornaliero di un pesce al giorno per i pescatori ricreativi.

---

<sup>1</sup> <http://www.ices.dk/community/advisory-process/Pages/Latest-advice.aspx>

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda le possibilità di pesca della spigola**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio<sup>2</sup> stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
- (2) Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha presentato un parere riveduto per la spigola (*Dicentrarchus labrax*) nelle divisioni CIEM 4b-c, 7a e 7d-h (Mare del Nord centrale e meridionale, Mare d'Irlanda, Manica, Canale di Bristol e Mar Celtico) per il 2018. In base a tale parere, per conseguire il rendimento massimo sostenibile (MSY) nel 2018 il prelievo della pesca commerciale e della pesca ricreativa non dovrebbe complessivamente superare le 880 tonnellate. Le misure di ricostituzione dello stock dovrebbero consentire un aumento della biomassa nel 2018. Il parere del CIEM segnala inoltre una minore mortalità per pesca nelle attività di pesca ricreativa e un più elevato tasso di sopravvivenza nella pratica di cattura e rilascio (catch-and-release) (tasso di mortalità per pesca del 5%) rispetto alle stime precedenti (15%). È quindi opportuno che nell'ambito delle attività di pesca ricreativa svolte nel periodo ottobre - dicembre 2018 possa essere conservato un pesce per pescatore al giorno.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/120,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

All'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/120, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, da 7a a 7k:

a) dal 1° gennaio al 30 settembre 2018 sono autorizzate unicamente attività di pesca di cattura e rilascio della spigola. Durante tale periodo è vietato detenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta;

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).

b) dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018 non può essere conservato più di un esemplare di spigola per pescatore al giorno.”.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*